



RIVISTA TELEMATICA NUOVA DIDATTICA

www.nuovadidattica.net

LABORATORIO UGUAGLIANZA

LA CONDIZIONE DELLE DONNE IN GRECIA E A ROMA

NELLA CIVILTÀ GRECO-ROMANA LA DONNA ERA OGGETTO DI DIRITTO (LE SCHIAVE POTEVANO ESSERE COMPRAE E VENDUTE) MA NON SOGGETTO. LE DONNE LIBERE NON POTEVANO GESTIRE IL PATRIMONIO FAMILIARE, ERA OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN UOMO CHE LO FACESSE PER LORO. ESSE NON AVEVANO, QUINDI, NÉ CAPACITÀ GIURIDICA, NÉ CAPACITÀ DI AGIRE.

IN PARTICOLARE AD ATENE, OLTRE ALLE LIMITAZIONI IN CAMPO POLITICO, VA RICORDATO CHE LE DONNE NON AVEVANO IL DIRITTO DI EREDITARE IL PATRIMONIO PATERNO, CHE SI TRASMETTEVA SOLO AI DISCENDENTI MASCHI.

TUTTO QUEL CHE SPETTAVA ALLA DONNA ERA UNA DOTE CHE AL MOMENTO DEL MATRIMONIO VENIVA CONSEGNATA AL MARITO, IL QUALE NE POTEVA DISPORRE A PIACIMENTO, SALVO RESTITUIRLA AL SUOCERO IN CASO DI DIVORZIO (AD ATENE LE DONNE, FORMALMENTE, AVEVANO IL DIRITTO DI CHIEDERE IL DIVORZIO ESATTAMENTE COME GLI UOMINI: DI FATTO, ESSE POTEVANO BEN DIFFICILMENTE ESERCITARLO: COME DICE MEDEA, NELL'OMONIMA TRAGEDIA DI EURIPIDE, UNA DONNA NON PUÒ DIVORZIARE PERCHÉ, A DIFFERENZA DI UN UOMO, VIENE MAL GIUDICATA).

L'EDITTO DI ROTARI

IL 22 NOVEMBRE DEL 642 D.C. IL RE LONGOBARDO (I LONGOBARDI ERANO UNA POPOLAZIONE GERMANICA CHE AVEVA INVASO L'ITALIA FONDANDO PRIMA I DUCATI E POI IL REGNO LONGOBARDO) ROTARI PROMULGA NEL SUO REGNO LA PRIMA LEGISLATURA ORGANICA CON L'EDITTO CHE PORTA IL SUO NOME. ROTARI È RICORDATO COME UN GRANDE LEGISLATORE PER QUESTO EDITTO; UNA PRIMA RACCOLTA DI LEGGI SCRITTE LONGOBARDE, FONDATA SULLE ANTICHE CONSUETUDINI GERMANICHE, MA INFLUENZATE DAL DIRITTO ROMANO.

FINO AL 644 D.C. QUESTO POPOLO SI ERA RETTO IN BASE AL DIRITTO TRAMANDATO ORALMENTE. ROTARI LO FECE METTERE PER ISCRITTO E LO PUBBLICÒ DOPO AVER CONSULTATO I NOBILI E LO FECE CONFERMARE, SECONDO IL COSTUME LONGOBARDO, DA UN ASSEMBLEA DI GUERRIERI CHE SI TENNE A PAVIA.

L'EDITTO CONTA DI 388 CAPITOLI. L'ESTENSIONE MAGGIORE È DATA AL DIRITTO PENALE, CHE NON È PIÙ BASATA SULLA SOLA VENDETTA, MA SU UNA PRESTAZIONE ECONOMICA CHE CHI COMMITTE IL REATO È COSTRETTO A PAGARE AL DANNEGGIATO O AI PARENTI.

LA PENA DI MORTE È LIMITATA AI REATI SPECIALI, QUALI IL REGICIDIO, LA DISERZIONE, IL TRADIMENTO, I DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO, L'ORDINE PUBBLICO E L'UCCISIONE DA PARTE DELLA DONNA DEL MARITO. PER GLI ALTRI DELITTI SI APPLICA UNA PENA IN DENARO CHE VARIA SECONDO LA QUALITÀ DELL'UCCISO, QUINDI PROPORZIONALE AL VALORE SOCIALE DELLA PERSONA. COSÌ ANCHE PER IL FERIMENTO.

ALCUNE DI QUESTE SANZIONI:

- ART.48: SE QUALCUNO AVRÀ FATTO PERDERE UN OCCHIO A UN ALTRO, COSTUI SARÀ VALUTATO COME MORTO, SECONDO LA QUALITÀ DELLA PERSONA E QUEGLI DARÀ A LUI UNA COMPOSIZIONE UGUALE ALLA METÀ DELLA VALUTAZIONE MEDESIMA.
- ART.49: SE QUALCUNO AVRÀ TAGLIATO IL NASO A UN ALTRO, DOVRÀ COME SOPRA, UNA COMPOSIZIONE UGUALE ALLA METÀ DEL PREZZO DI LUI.
- ART.337: SE UNO AL CAVALLO DI UN ALTRO AVRÀ FATTO CADERE L'ORECCHIO O UN OCCHIO, RICEVA IL CAVALLO LESO E NE RENDA UNO SIMILE.

IN PARTICOLARE MIGLIORA LA CONDIZIONE DELLA DONNA CHE, GRAZIE A QUESTO EDITTO, DIVENTA SOGGETTO DI DIRITTO (CAPACITÀ GIURIDICA);NON PUÒ PERÒ ANCORA AMMINISTRARE I PROPRI BENI (CAPACITÀ DI AGIRE) VERRÀ, PERCIÒ, NOMINATO UN TUTORE CHE SE NE OCCUPI (IL PADRE, UN FRATELLO, IL MARITO O IL RE STESSO- PATERNALISMO REGIO)

CAPOSALDO DEL DIRITTO CIVILE LONGOBARDO È LA TUTELA (MUNDIO), SUPREMO MUNDIALDO È IL RE. IL FIGLIO ATTO A PORTARE LE ARMI, PUÒ USCIRE DALLA TUTELA PATERNA E COSTITUIRE UN'ALTRA FAMIGLIA, CHI NON PUÒ INVECE LIBERARSI DAL MUNDIO È INVECE LA DONNA CHE È SOGGETTO DI DIRITTO MA NON PUÒ AMMINISTRARE I PROPRI BENI. I SERVI NON HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA, MA POSSONO MIGLIORARE LA PROPRIA CONDIZIONE, PASSANDO DA UN GRADO AD UN ALTRO, ED ACQUISTANO ANCHE LA CITTADINANZA.

LA PRESENZA SCRITTA DI UNA LEGGE ERA UN PASSO AVANTI VERSO UNA CONCEZIONE MENO "BARBARICA" DEL DIRITTO. L'EDITTO VERRÀ ULTERIORMENTE AGGIORNATO DALLO STESSO ROTARI E DA LIUTPRANDO.

LA CONDIZIONE DELLA DONNA FINO AL 1946

NELL'ITALIA UNITA LE DONNE VENNERO FIN DALL'INIZIO ESCLUSE DAL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI. BASTA RICORDARE CHE LA CAMERA DEI DEPUTATI DEL REGNO D'ITALIA RESPINSE LA PROPOSTA DELL'ONOREVOLE MORELLI VOLTA A MODIFICARE LA LEGGE ELETTORALE CHE ESCLUDEVA DAL VOTO POLITICO E AMMINISTRATIVO LE DONNE "AL PARI DEGLI ANALFABETI, INTERDETTI, DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA E FALLITI" ED A CONCEDERE QUINDI ALLE DONNE TUTTI I DIRITTI RICONOSCIUTI AI CITTADINI.

NONOSTANTE ANNA MARIA MOZZONI AVESSE FONDATA NEL 1879 UNA LEGA PROMOTRICE DEGLI INTERESSI FEMMINILI, CHE SI BATTEVA PER IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE, LE PRIME FEMMINISTE ITALIANE SI INTERESSARONO MOLTO DI PIÙ DELLE QUESTIONI SOCIALI, ANCHE PER L'INFLUENZA DEL NEONATO PARTITO SOCIALISTA. TALE PARTITO PERÒ INIZIALMENTE NON SOSTENNE LA CAUSA DELLA TUTELA DEL LAVORO FEMMINILE, NONOSTANTE LO SLOGAN SOCIALISTA: "LE DONNE CHE LAVORANO COME VOI, SONO UOMINI".

SUL VERSANTE DEI DIRITTI POLITICI, INTANTO, ERANO NATE L'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA DONNA" A ROMA NEL 1897, L'"UNIONE FEMMINILE NAZIONALE" A MILANO NEL 1899 E NEL 1903 IL "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE", ADERENTE AL "CONSIGLIO INTERNAZIONALE FEMMINILE".

NEL 1881 ANNA MARIA MOZZONI TENNE UN'ACCORATA PERORAZIONE DEL SUFFRAGIO FEMMINILE (IL COMIZIO DEI COMIZI): "SE TEMESTE CHE IL SUFFRAGIO DELLE DONNE SPINGESSE A CORSA VERTIGINOSA IL CARRO DEL PROGRESSO SULLA VIA DELLE RIFORME SOCIALI, CALMATEVI! VI È CHI PROVVEDE FRENI EFFICACI: VI È IL QUIRINALE, IL VATICANO, MONTECITORIO E PALAZZO MADAMA, VI È IL PERGAMO E IL CONFESIONALE, IL CATECHISMO NELLE SCUOLE E... LA DEMOCRAZIA OPPORTUNISTA!". ED INFATTI TUTTI I PROGETTI DI LEGGE PER GARANTIRE IL VOTO ALLE DONNE, O MEGLIO, AD ALCUNE CATEGORIE DI DONNE, VENNERO REGOLARMENTE BOCCIATI (MINGHETTI 1861, LANZA 1871, NICOTERA 1876-77, DEPRETTIS 1882, ECC...).

SUL FRONTE DELL'ISTRUZIONE VENNE PERMESSO SOLTANTO NEL 1874 L'ACCESSO DELLE DONNE AI LICEI E ALLE UNIVERSITÀ, ANCHE SE IN REALTÀ LE ISCRIZIONI FEMMINILI CONTINUARONO AD ESSERE RESPINTE. VENTISEI ANNI DOPO, NEL 1900, RISULTARONO COMUNQUE ISCRITTE ALLE UNIVERSITÀ ITALIANE 250 DONNE, 287 NEI LICEI, 267 NELLE SCUOLE DI MAGISTERO SUPERIORE, 1178 AI GINNASI E QUASI 10.000 ALLE SCUOLE PROFESSIONALE E COMMERCIALI. QUATTORDICI ANNI DOPO LE DONNE

ISCRITTE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA (COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI) RISULTARONO CIRCA 1000.000.

IL TITOLO DI STUDIO NON GARANTIVA ANCORA L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI. NEL 1881, INFATTI, UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE ANNULÒ LA DECISIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AMMETTERE L'ISCRIZIONE DI UNA CERTA LIDIA POET, LAUREATA IN LEGGE E PROCURATRICE LEGALE. NEL 1877 VENNE PERÒ APPROVATA UNA LEGGE CHE AMMETTEVA LE DONNE COME TESTIMONI NEGLI ATTI DI STATO CIVILE.

NEL 1903 VENNE CONVOCATO IL PRIMO "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE", ARTICOLATO IN VARI SETTORI SUI DIRITTI SOCIALI, ECONOMICI, CIVILI E POLITICI. NEGLI ANNI SEGUENTI NACQUERO ASSOCIAZIONI ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DEI DIRITTI POLITICI E CIVILI – COME "L'ALLEANZA FEMMINILE" E IL "COMITATO NAZIONALE PRO SUFFRAGIO"- E ASSOCIAZIONI LEGATE A PARTITI E IDEOLOGIE DI ALTRO TIPO – COME "L'UDACI" (UNIONE DONNE DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA), CHE SI BATTEVA CONTRO LA LAICIZZAZIONE DELLA SCUOLA, E "L'UNIONE NAZIONALE DELLE DONNE SOCIALISTE" SVOLSE INTERESSANTI INCHIESTE SUL LAVORO FEMMINILE.

I SOCIALISTI PERÒ SI SCONTRARONO CON LE FEMMINISTE, ACCUSATE DI ESSERE PORTATRICI DI INTERESSI BORGHESI. DAL LATO FEMMINISTA, LA MOZZONI SOSTENEVA INVECE CHE: "L'EMANCIPAZIONE FEMMINILE È LA SUPREMA, LA PIÙ VASTA E RADICALE DELLE QUESTIONI SOCIALI, CAPACE DI UNIRE LE DONNE DI TUTTI I CETI PER LA CAUSA DELLA LORO LIBERTÀ E DEL LORO RISCATTO".

INTANTO NEL 1906 LA STUDIOSA DI PEDAGOGIA MARIA MONTESSORI SI APPELLÒ ALLE DONNE ITALIANE ATTRAVERSO LE PAGINE DE "LA VITA" AFFINCHÉ SI ISCRIVESSERO ALLE LISTE ELETTORALI. UN GRUPPO DI STUDENTESSE AFFISSE L'APPELLO SUI MURI E MOLTE DONNE TENTARONO DI RISPONDERE ALL'APPELLO COSÌ COME ERA STATO FATTO CON SUCCESSO NEGLI USA.

SULLA STAMPA SI SCATENÒ UN DIBATTITO FRA I SOSTENITORI DEL VOTO ALLE DONNE E I CONTRARI. LE CORTI D'APPELLO DI MOLTE CITTÀ RESPINERONO TALI ISCRIZIONI, TRANNE LA CORTE DI ANCONA, DOV'ERA PRESIDENTE LUDOVICO MORTARA, MA ANCHE QUESTO TENTATIVO FU ANNULATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE.

NEL 1910 IL COMITATO PRO- SUFFRAGIO CHIESE AL PARTITO SOCIALISTA DI PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE DEL SUFFRAGIO FEMMINILE. TURATI SI PRONUNCIÒ CONTRO IL VOTO ALLE DONNE, MENTRE LA COMPAGNA ANNA KULISCIOFF GLI RISPOSE NELLE PAGINE DI "CRITICA SOCIALE" DIFENDENDO IL SUFFRAGIO FEMMINILE, ANCHE SE ALLA FINE LA STESSA KULISCIOFF FINÌ COL SOSTENERE UNA POSIZIONE MENO RIGIDA.

NEL MAGGIO DEL 1912 DURANTE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DELLA RIFORMA ELETTORALE CHE AVREBBE CONCESSO IL VOTO AGLI ANALFABETI MASCHI, I DEPUTATI MIRABELLI, TREVES, TURATI E SONNINO PROPOSERONO UN EMENDAMENTO PER CONCEDERE IL VOTO ANCHE ALLE DONNE. GIOLITTI PERÒ SI OPPOSE STRENUAMENTE, DEFINENDOLO "UN SALTO NEL BUIO". SECONDO GIOLITTI IL VOTO ALLE DONNE DOVEVA ESSERE CONCESSO GRADUALMENTE, A PARTIRE DALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: LE DONNE AVREBBERO POTUTO ESERCITARE I DIRITTI POLITICI SOLO QUANDO AVESSERO ESERCITATO EFFETTIVAMENTE I DIRITTI CIVILI.

NOMINÒ QUINDI UN'APPOSITA COMMISSIONE PER LA RIFORMA GIURIDICA DEL CODICE CIVILE, RIMANDANDO IN PRATICA LA QUESTIONE *SINE DIE*.

CON LA PRIMA GUERRA MONDIALE I POSTI DI LAVORO PERSI DAGLI UOMINI RICHIAMATI DAL FRONTE VENNERO OCCUPATI DALLE DONNE, NEI CAMPI, MA SOPRATTUTTO NELLE FABBRICHE. CIRCOLARI MINISTERIALI PERMISERO INFATTI L'USO DI MANODOPERA FEMMINILE FINO ALL'80% DEL PERSONALE, NELL'INDUSTRIA MECCANICA E IN QUELLA BELLICA (DA CUI LE DONNE ERANO STATE ESCLUSE CON LA LEGGE DEL 1902). CON LA FINE DELLA GUERRA, PERÒ, LE DONNE ACCUSATE DI RUBARE LAVORO AI REDUCI, PERSERO I LORO POSTI DI LAVORO.

NEL DOPOGUERRA RIPRESE IL DIBATTITO SUL VOTO DELLE DONNE.

NEL 1919 PAPA BENEDETTO XV SI PRONUNCIÒ PUBBLICAMENTE FAVOREVOLE AL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE.

IL 30 LUGLIO DELLO STESSO ANNO VENNE ABOLITA L'AUTORIZZAZIONE MARITALE, PUR CON NOTEVOLI LIMITAZIONI, DANDO COSÌ ALLE DONNE ALMENO L'EMANCIPAZIONE GIURIDICA. IL 6 SETTEMBRE DEL 1919 LA CAMERA APPROVÒ LA LEGGE SUL SUFFRAGIO FEMMINILE CON 174 VOTI FAVOREVOLI E 55 CONTRARI. LE CAMERE FURONO SCIOLTE PRIMA CHE ANCHE IL SENATO POTESSE

APPROVARLA. L'ANNO SUCCESSIVO LA LEGGE VENNE DI NUOVO APPROVATA DALLA CAMERA , MA NON FECE IN TEMPO AD ESSERE APPROVATA DAL SENATO , POICHÉ VENNERO CONVOCATE LE ELEZIONI. NEL 1930 ROCCO SCRISSE IL CODICE PENALE IN CUI SI LEGGE CHE L'ADULTERIO DELLA DONNA È REATO MENTRE QUELLO DELL'UOMO NO.

CON L'AVVENTO DEL FASCISMO LA SPERANZA DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE FEMMINILE SVANÌ. SE NE RIPARLÒ DI NUOVO SOLO A FASCISMO FINITO, NEL 1945. NEL FEBBRAIO DELLO STESSO ANNO IL DIRITTO AL VOTO VENNE RICONOSCIUTO, ED EFFETTIVAMENTE LE DONNE ITALIANE VOTARONO NEL 1946, QUANDO FU CHIESTO AL POPOLO, ATTRAVERSO IL REFERENDUM, DI SCEGLIERE TRA MONARCHIA E REPUBBLICA.

LA CONDIZIONE DELLA DONNA DAL 1975

LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA SOSTITUISCE IL VECCHIO CODICE FASCISTA IN MATERIA E INTRODUCE ALCUNE INNOVAZIONI CHE RICONOSCONO UN MODELLO DI UNITÀ FAMILIARE BASATO SULL'UGUAGLIANZA GIURIDICA.

LE MODIFICHE **ALL'ARTICOLO 143** DEL CODICE CIVILE **ELIMINANO LA DIPENDENZA GIURIDICA E MORALE DELLA MOGLIE** NEI CONFRONTI DEL MARITO CHE ERA IN VIGORE PRIMA DELLA RIFORMA. LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVEDONO CHE CON IL MATRIMONIO IL MARITO E LA MOGLIE ACQUISTINO **GLI STESSI DIRITTI E GLI STESSI DOVERI**. NEL MATRIMONIO VI È OBBLIGO RECIPROCO ALLA FEDELITÀ, ALL'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, ALLA COABITAZIONE E ALLA COLLABORAZIONE, CON LA SUDDIVISIONE DEI COMPITI ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA. ENTRAMBI I CONIUGI SONO TENUTI A CONTRIBUIRE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA, CIASCUNO IN RELAZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE E ALLA PROPRIA CAPACITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE O CASALINGO. LA RIFORMA **PARIFICA IL VALORE DEL LAVORO CASALINGO** E QUELLO CHE DÀ REDDITO, RICONOSCENDO CHE SI CONTRIBUISCE ALLE NECESSITÀ DELLA FAMIGLIA ANCHE CON LE ATTIVITÀ CASALINGHE. VIENE RICONOSCIUTO, IN TAL MODO, TANGIBILMENTE, IL CONTRIBUTO, DELLA DONNA ALLA FAMIGLIA CON IL LAVORO SVOLTO FRA LE MURA DOMESTICHE.

L'ART. 143 PREVEDE ANCHE CHE CON IL MATRIMONIO LA MOGLIE AGGIUNGA AL PROPRIO **COGNOME** QUELLO DEL MARITO E LO CONSERVI DURANTE LO STATO VEDOVILE, FINO A CHE PASSI A NUOVE NOZZE.

LA **POTESTÀ** ESERCITATA **SUI FIGLI** NON È PIÙ SOLO DEL PADRE, MA **SPETTA AD ENTRAMBI I GENITORI**. L'INNOVAZIONE PIÙ RILEVANTE DELLA RIFORMA È COSTITUITA DALL'INTRODUZIONE DELLA **COMUNIONE LEGALE DEI BENI** FRA I CONIUGI. TUTTO QUELLO CHE VIENE ACQUISTATO DOPO IL MATRIMONIO È CONSIDERATO DI PROPRIETÀ COMUNE DI ENTRAMBI I CONIUGI IN PARTI UGUALI.

RIFERIMENTI ALLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVENUTA CON LA LEGGE 151/75 DA APPLICAZIONE AI PRINCIPI DEFINITI DALL'**ART. 29 DELLA COSTITUZIONE** CHE STABILISCE: “ LA REPUBBLICA RICONOSCE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA COME SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO. IL MATRIMONIO È ORDINATO SULL'UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI, CON I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE A GARANZIA DELL'UNITÀ FAMILIARE”.

COME MADRE, INSIEME AL PADRE, LA DONNA HA IL DIRITTO-DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE, EDUCARE I FIGLI ANCHE SE NATI FUORI DAL MATRIMONIO (ART. 30 COST.)